

Art. 31

ZONA INDUSTRIALE (D.M. 27/4/1964) - (C1)

La zona di sviluppo industriale di cui al D.M. 27 aprile 1964 pubblicato dalla G.U. n. 187 del 31 luglio 1964 è assoggettata a tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso; inoltre essa deve uniformarsi alle Norme di attuazione del Piano di Sviluppo dall'Area Industriale sempre che non siano in contrasto con le presenti norme.

In particolare si prescrive che dagli studi di carattere urbanistico promossi dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale, e pur sempre all'interno del perimetro che circoscrive la Zona di sviluppo industriale, devono essere individuate le aree da riservare nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 2 aprile 1968, art. 5, punto 1.

Gli interventi costruttivi devono attenersi ai parametri riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente testo.

“Nota Bene” - Nel caso di aree inserite nel Piano A.S.I. regolarmente approvato, le indicazioni della presente Variante Generale al P.R.G. - riferite al citato Piano A.S.I. si ritengono ammissibili nella misura in cui le stesse - fatte salve le direttive dello stesso Piano A.S.I. costituiscono una più idonea specificazione - a livelli di P.R.G. Comunale - del Piano territoriale, con congruente apposizione di vincoli ed indicazioni prescrittive proprie di un P.R.G. (quale ad esempio il rispetto degli standards del D.M. 2/4/68 n. 1414, e l'individuazione di aree particolari da salvaguardare.

Rapporti fra la variante generale al P.R.G. di Taranto ed il Piano ASI di Taranto

Si prende atto della sentenza della Corte Costituzionale del 21-29 Dicembre 1976 n. 260, attinente l'art. 147 - primo ed ultimo comma - del T.U. 30/6/1967 n. 1523 sul Nucleo di Sviluppo Industriale, nonché di quanto al proposito precisato della Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2184 del 26/4/77 e contenuto nella delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 708 in data 30/6/77.

Al proposito si ritiene utile nella presente sede evitare ulteriori disquisizioni sulla natura e validità dei piani territoriali di coordinamento, dei piani regolatori ASI, dei piani regolatori comunali e dei piani dell'art. 27 della legge n. 865/1971; ciò in quanto un discorso completo al riguardo non può prescindere - sul piano delle tendenze urbanistiche e giuridiche - dalla nuova realtà regionale e dalle questioni legati ai problemi propri delle autonomie locali e della formazione di enti intermedi, cosa che del resto viene ampiamente

confermata da una analisi comparata degli statuti della varie regioni, nonché dallo studio di diverse leggi regionali attinenti la tutela ed uso del territorio, la costituzione dei comprensori, ecc., e di decreti di attuazione della legge statale n. 382/1975.

Si è però del parere che il deliberato della Giunta Regionale vada meglio chiarito, alla luce non solo delle decisioni della grande Corte Costituzionale, ma anche di quanto in più riprese assentito dal Consiglio Comunale di Taranto sulla corrispondenza della variante generale al P.R.G. agli orientamenti ed indicazioni del Piano ASI vigente (cosa questa il linea generale dimostrata e dalla cartografia di piano e dalla natura delle osservazioni presentate).

In conclusione si ritiene che tutte le determinazioni conclusive sulla Variante Generale al P.R.G. in esame vadano impostate alla luce della considerazione che il Piano ASI va inteso come Piano Territoriale di coordinamento e quindi Piano di Direttive, mentre i Piani Regolatori Generali e le Variazioni relative dovranno - uniformandosi alle direttive ed indirizzi propri dei Piani ASI - contenere tutte quelle previsioni, tipizzazioni e vincoli di dettaglio che i Piani ASI non possono contendere data la loro caratteristica di Piani di massima.

In particolare, poiché la Variante Generale al P.R.G. di Taranto tenuto conto del Piano ASI, considerato proprio come un Piano di Direttive a carattere generale, con la considerazione precedente si ritengono superate tutte le specifiche osservazioni e prescrizioni all'uopo contenute nella precedente relazione dell'Ufficio Urbanistico (n. 1466 dall'11/12/1977) e nel Voto n. 66 in data 1/3/1977 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia.